



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 40 DEL 25-06-2026

Oggetto: Misure di prevenzione ed intervento contro gli incendi boschivi, ai sensi Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 01/APC/2026 del 22.06.2026, e prevenzione caduta alberi, ai sensi degli artt. 48, 52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11/07/1980.

IL SINDACO

CONSIDERATO che con la stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il verificarsi di incendi;

VISTO il D.lgs n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il D.lgs n. 1/2018 recante "Codice della Protezione Civile" che all'art. 11 recante "Funzioni delle Regioni che prevede che le Regioni disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare, al punto m), lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTO il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - art. 3 L. 353/2000 (Piano AIB) per il triennio 2023 - 2025 approvato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 9 del 05.07.2023;

VISTO il Decreto n. 3/APC del 18.06.2024 ADDENDUM ANNO 2024 al "Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, art. 3 L. 353/2000. - Triennio 2023-2025"

VISTO il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, nota MIN_MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026 recante "*Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti.*" con la quale viene individuato l'arco temporale

di svolgimento dell'attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 dal 15 giugno al 15 ottobre;

VISTA la nota dell'Agenda Regionale di Protezione Civile Abruzzo prot. 0127394/26 del 30/03/2026, Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi Anno 2026, nella quale viene stabilito convenzionalmente, salve diverse determinazioni, il periodo di massima pericolosità relativo alla stagione AIB anno 2026;

VISTA la nota Prefettura di Pescara Prot. n. 0049758 del 10.06.2026 pervenuta in data 10.06.2026 al Prot. 4686, relativa a "Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale nonché ai rischi conseguenti" e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto;

VISTA la nota della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona S.O. Unità Territoriale Pescara RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello stato Italiane pervenuta in data 25.05.2026 al Prot. 4229, relativa alla richiesta di emissione ordinanza per prevenzione incendi e caduta alberi per la stagione estiva 2026;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di autorità di protezione civile (ai sensi dell'art.3 del D.lgs del 2 gennaio 2018 n.1) N. 01/APC/2026 del 22.06.2026 con la quale, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e dell'art. 52 della L.R. 4 gennaio 2014 n. 3, è stato dichiarato lo "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" per il corrente anno 2026 dal 22 giugno 2026 al 15 ottobre 2026 sull'intero territorio regionale fissando quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno 06/07/2026 e quella di chiusura il giorno 13/09/2026 sull'intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità.

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980;

VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.91;

RICHIAMATE la L. 353/200, la L.R. 3/2014 e la L.R. 46/2019;

VISTE, inoltre, tutte le leggi ed i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne e l'ordinanza sindacale n. 24 del 19-06-2025

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATE le elevate temperature attese che andranno ad interessare sia l'intera Regione che il territorio comunale nelle prossime settimane;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel Piano regionale di previsione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della 353/2000;

ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, della salute pubblica, della salvaguardia delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e delle aree di pregio ambientale e naturalistico, **con inizio il 15 giugno 2026 e termine 15 ottobre 2026**, come da atto di indirizzo adottato dal Ministero dell'Interno, l'attuazione delle seguenti disposizioni:

Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere, uso di fiamme libere, soprattutto nelle vicinanze di strade, ferrovie ed autostrade, compresi quelli di pic-nic a campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che provocano faville o braci scintille o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera
- Gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio se non a seguito di specifica autorizzazione, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate o prati fatta eccezione per i mezzi di servizio autorizzati e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- Parcheggiare autovetture nei boschi e nei prati in quanto la marmitta (specialmente se catalitica, a contatto con l'erba secca potrebbe innescare un incendio);
- Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;
- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
- Effettuare bruciatura di residui vegetali e non vegetali provenienti dalla pulizia dei giardini, orti, spazi coperti e scoperti nel centro abitato, il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni insediamenti produttivi o similari è considerato un rifiuto e pertanto dovrà essere gestito da parte del produttore mediante il conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Abruzzo onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e di temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

Obblighi

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti,

- **L'obbligo**, nei confronti dei proprietari conduttori e privati di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, di amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali, di proprietari di aree inedificate in genere, dei detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali, di procedere alla manutenzione delle stesse, alla pulizia dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant' altro possa essere veicolo di incendio mantenendo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi, di provvedere ad adottare tutte le azioni dirette ad evitare la caduta di alberi che possa interessare linee ferroviarie e sedi stradali;
- **L'obbligo**, nei confronti dei proprietari conduttori e privati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, di amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali, di proprietari di aree inedificate in genere, adiacenti alle linee ferroviarie, di tenere sgombri i terreni fino a 20 ml. Dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche ed ogni materiale combustibile circoscrivendo i fondi coltivati appena mietuti con una striscia di terreno arato di circa ml. 5 tenuta costantemente priva di seccume vegetale.
- **L'obbligo**, nei confronti dei proprietari conduttori e privati, titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee a contatto con confine di strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascoli, incolti cespugliati.
- **L'obbligo**, nei confronti proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietit-trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

- **L'obbligo**, nei confronti di gestori di discariche pubbliche o private di procedere alla sistematica copertura dei rifiuti con materiale inerte, nell'ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quale metodo di alimentazione degli stessi, eventuali incendi dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore, dovrà essere realizzata intorno alle aree di discarica una fascia di ml. 40 sgombra da sterpi erbe secche o altro materiale infiammabile;

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Aree boscate

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Decorso inutilmente il termine assegnato per l'esecuzione degli interventi preventivi prescritti, il Comune, fatti salvi i casi di urgenza e previo eventuale atto di diffida ove previsto dalla normativa vigente, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari in danno del soggetto obbligato. Tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione degli interventi sostitutivi, comprese quelle tecniche, amministrative e operative, saranno poste integralmente a carico del trasgressore e recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni e l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento.

Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi.

PRECISA

Che gli operatori economici, esclusi gli imprenditori agricoli ed i singoli coltivatori dei fondi, produttori di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, devono conferire i suddetti materiali in appositi impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di Torre de Passeri e sul sito internet istituzionale del comune di Torre de Passeri, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Ufficio di Polizia Locale di Torre de' Passeri.
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Torre de Passeri;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Torre de Passeri;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza.
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello stato Italiane
- Strada dei Parchi Spa
- Provincia di Pescara

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Abruzzo
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pescara;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pescara
- Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo

INFORMA

Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, Sezione staccata di Pescara, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/187 1, n. 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Mancini Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-06-2026 al 10-07-2026
Torre de' Passeri, Lì 25-06-2026

Addetto Pubblicazione
F.to Perna Sara

Copia conforme all'originale.
Torre de' Passeri, Lì 25-06-2026

IL RESPONSABILE
Mancini Giovanni